Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 15 marzo 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1977

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. **1025.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 63 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

legislazione minorile;
pedagogia speciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1977
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 389

LEGGE 26 febbraio 1977, n. **60**.

Soppressione delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero, già trasformate in servizi automobilistici a norma dell'articolo 1, lettera c), della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero, già trasformate in servizi automobilistici a norma dell'articolo 1, lettera *c*), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Sostituzione del segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, concernente le norme di attuazione della legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1960, con il quale è stata istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1975, con il quale le funzioni di segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali sono state affidate al dott. Giovanni Battista De Longis, dirigente superiore;

Considerato che, a seguito del collocamento a riposo del dott. Giovanni Battista De Longis, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Le funzioni di segretario della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, sono affidate al dottor Carmelo Terrana, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Giovanni Battista De Longis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1976

(1957) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1977.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Posta, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Posta, frazione di Bacugno, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 9 febbraio 1976 che ha disposto, in applicazione degli articoli 33 del cennato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi

della Cassa rurale ed artigiana di Posta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Posta, frazione di Bacugno (Rieti);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 febbraio 1976, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa.

Considerata la necessità di prorogare la procedura di gestione straordinaria;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, viene prorogata di sei mesi la procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale e artigiana di Posta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Posta, frazione di Bacugno (Rieti), con proprio decreto del 9 febbraio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(1940)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1977.

Declassificazione dalle provinciali di alcuni tratti di strada in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 5 ottobre 1973, n. 3186, con il quale l'amministrazione provinciale di Catania ha chiesto la declassificazione a comunale dei seguenti tratti di strade provinciali:

1) strada provinciale n. 9 - tratto denominato via Pietra dell'Ova km 1 + 500;

2) strada provinciale n. 10 - tratto denominato via Due Obelischi di km 0 + 320;

3) strada provinciale n. 41 - tratto denominato via Nuovalucello di km 3 + 200;

4) strada provinciale n. 100 - tratto denominato via S. Nullo di km 0,940;

5) strada provinciale n. 96 - i due tratti denominati rispettivamente via Petraro di km 0,086 e via Passo Gravina di km 2 + 204;

6) strada provinciale n. 163 - due tratti denominati rispettivamente via S. Sofia di km 0 + 891 e via Carrubbella di km 2 + 250;

7) strada provinciale n. 53 - quattro tratti denominati rispettivamente via Piaia di km 0 + 490, via S. Giuseppe La Rena di km 3 + 730, via S. Maria Goretti di km 0 + 810 e via Fontana Rossa di km 0 + 350;

Visto il voto 14 settembre 1976, n. 642, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali i tronchi di strada anzidetti e di classificare gli stessi tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i tratti di strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km 16 + 771 cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e entrano a far parte dell'elenco delle strade di comune di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e, in particolare, l'art. 2 di detta legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, n. 908, e le successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dei partecipanti all'Istituto in data 19 dicembre 1975 e 15 ottobre 1976, nonchè la delibera del presidente dell'Istituto in data 26 maggio 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1977;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 2, 4, 8, 14, 18, 23, 24, 25, 28 e 31 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA LIGURIA, IN GENOVA

Art. 2. — L'Istituto ha sede in Genova ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario ed edilizio, ai termini delle vigenti leggi, nelle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Esso potrà inoltre costituire apposite sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali; la cui esplicazione è attribuita dalla vigente legislazione anche agli istituti di credito fondiario.

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a lire 8 miliardi e sono costituiti da 8.000 quote di partecipazione nominative indivisibili, da lire un milione ciascuna, sottoscritte come segue:

Cassa di risparmio di Genova e Imperia: quote 5.200 per	L. 5.200.000.000
Cassa di risparmio di La Spezia: quote 1.600 per	» 1.600.000.000
Cassa di risparmio di Savona: quote 1.200 per	» 1.200.000.000
	L. 8.000.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a L. 1.600.000.000 ancorchè l'importo delle cartelle e delle obbligazioni in circolazione si mantenga al disotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, può aver luogo previo consenso da concedersi dall'assemblea.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

Art. 8. — Spetta all'assemblea:

a) eleggere il presidente, il vice presidente, gli altri componenti il consiglio di amministrazione ed i membri del collegio sindacale;

b) deliberare sul bilancio annuale e procedere alla assegnazione degli utili;

c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia, sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposte del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;

e) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a titolo di rimborso di spese generali e di personale;

f) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a coloro che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto;

g) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 14. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio — una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto, compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre alla assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;

3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato;

5) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione dei titoli che possono essere emessi in base alle vigenti norme sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato;

6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

7) sulla nomina del direttore e sui relativi provvedimenti, su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinunzia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulle funzioni e competenze del comitato e sulla nomina dei suoi componenti;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;

12) sui compiti da attribuire agli enti partecipanti nello ordinamento dell'Istituto;

13) su ogni spesa di amministrazione a carattere ordinario e straordinario;

14) su quanto altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Le facoltà di cui al n. 13) possono essere delegate anche al direttore, limitatamente alla parte ordinaria.

Art. 23. — La presidenza si compone del presidente e del vice presidente.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto di mutuo non sia seguita la consegna della somma mutuata, ovvero il credito dello Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente l'annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi di urgenza, su materia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato, chiedendone la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 24. — La gestione dell'Istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dalla assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea.

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato.

Ai sindaci che risiedono in località diversa dalla sede dello Istituto, compete il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

Art. 25. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e, con voto deliberativo, alle riunioni del comitato.

Egli, inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali o direttamente, disponendo, ove lo reputi necessario, accertamenti tecnici e legali supplementari, e le sottopone al comitato;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, del comitato e del presidente;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, gli ordini di prelevamento delle somme di pertinenza dell'Istituto sui conti presso le partecipanti, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee e del consiglio, e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;

e) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato sulle domande di mutuo, nonché su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'Istituto, nonché ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

h) redige il bilancio annuale e lo presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio;

i) può consentire, per delega del presidente, oltre ai frazionamenti e stralci ipotecari inseriti, in unico contesto, nelle quietanze di cui al terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, anche:

1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto di mutuo non sia seguita la consegna della somma mutuata ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto;

2) la riduzione della somma per la quale fu presa l'iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7;

3) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati;

4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione, nonché la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento;

l) autorizza, per delega del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 18, le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal consiglio stesso.

In caso di assenza od impedimento, il direttore può essere validamente sostituito dal vice direttore — se nominato — o, in via subordinata, da un funzionario dell'Istituto o da dirigenti o funzionari degli enti partecipanti, espressamente designati dal consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa fede della assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 28. — Le casse di risparmio partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni locali dell'Istituto e pertanto ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme ed alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione; assistono ed agevolano i richiedenti nell'estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni; trasmettono alla direzione dell'Istituto le domande; corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto; all'incasso delle semestralità di ammortamento e degli altri versamenti da farsi all'Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle e delle obbligazioni estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 31. — L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

In conformità al disposto dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, gli utili annuali della gestione vengono assegnati:

1) per un decimo alla costituzione ed all'incremento del fondo di riserva ordinaria;

2) per i residui nove decimi:

a) alle casse di risparmio partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore al sei per cento;

b) la parte ancora restante, andrà, per una metà, in aumento del fondo di riserva ordinaria; per l'altra metà, resterà a disposizione dell'assemblea.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2488)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Vista la nota n. 2329076 in data 29 novembre 1976, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Raul Rottoli, dirigente generale, quale proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, in sostituzione del dott. Emanuele Mereu, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Raul Rottoli, dirigente generale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Emanuele Mereu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(2072)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria;

Vista la nota n. 2329076 in data 29 novembre 1976, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Francesco Bevilacqua, dirigente superiore, quale proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto in sostituzione del dott. Raul Rottoli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Bevilacqua, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Raul Rottoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(2071)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Padova approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con deliberazione n. 10 del 13 gennaio 1977;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1977 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Giustozzi dott. Gianfranco;
2) Filippino rag. Giorgio;
3) Agugiaro dott. Riccardo;
4) Greggio Oscar;
5) Magni dott. Gianni.

Membri supplenti:

1) Pelizza dott. Modesto;
2) Lago ing. Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1954)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Salone internazionale bottoni, materie prime, macchine ed affini - Siba », in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale bottoni, materie prime, macchine ed affini - Siba » che avrà luogo a Piacenza dal 22 al 25 aprile 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(1951)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, relativo alla nomina del prof. Alessandro Passerin d'Entrèves a membro del consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657: istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, in base al quale vengono devolute al suddetto Ministero le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonché quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5: conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerato che il Ministero per i beni culturali e ambientali ha designato l'arch. Maria Grazia Cerri quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso in sostituzione del prof. Alessandro Passerin d'Entrèves, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso lo arch. Maria Grazia Cerri in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali in sostituzione del prof. Alessandro Passerin d'Entrèves, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(2484)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1971 e modificato con decreti ministeriali 3 luglio 1972, 10 aprile 1975, 11 agosto 1975 e 7 luglio 1976;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 marzo 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 17, comma quinto, 20 e 21 dello statuto della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

CASSA DI RISPARMIO DI PIACENZA

Art. 17, comma quinto: Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

Art. 20: Il direttore generale è coadiuvato da uno o da due vice direttori generali ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21: In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Qualora siano nominati due vice direttori generali, le funzioni del direttore generale, in caso di sua assenza o impedimento, vengono assunte dal vice direttore generale designatovi dal consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine dall'altro vice direttore generale, da un dirigente o da un funzionario così come indicato al comma precedente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2430)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di marzo 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese

di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le richieste d'acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 marzo 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 marzo 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 7 *Tesoro, foglio* 121

(2765)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di marzo 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione; delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 marzo 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 marzo 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 123

(2766)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale si autorizza l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di marzo 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 marzo 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 marzo 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 122

(2767)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 8 marzo 1977:

del Genio Vincenzo, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Napoli.

Tirone Angelo, notaio residente nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Battista Onorato, notaio residente nel comune di Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

Finoja Luigia, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

D'Antuono Giovanni, notaio residente nel comune di Pescocostanzo, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Napoli.

Naschi Romano, notaio residente nel comune di Teano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

Ferraro Ada, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

Spicacci Minervini Arduino, notaio residente nel comune di Bellona, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

Barricelli Giovanni, notaio residente nel comune di San Giorgio del Sannio, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Benevento.

Colarusso Franco, notaio residente nel comune di Bonito, distretto notarile di Benevento, e trasferito nel comune di Ariano Irpino, stesso distretto notarile.

Santoro Angelo, notaio residente nel comune di Palmi, e trasferito nel comune di Termoli, distretto notarile di Campobasso.

Parisi Aristide, notaio residente nel comune di Battipaglia, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Eboli, stesso distretto notarile.

Giuliani Umberto, notaio residente nel comune di Agropoli, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno.

Ciancio Donato, notaio residente nel comune di Montecorvino Rovella, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Battipaglia, stesso distretto notarile.

Musto Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto notarile.

Dongiacomo Nicola, notaio residente nel comune di Gioia Sannitica, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Aversa, stesso distretto notarile.

(2667)

Con decreto ministeriale 8 marzo 1977:

Mancuso Guido, notaio residente nel comune di San Giuseppe Jato, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Pizzuto Francesco, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Serio Ugo, notaio residente nel comune di Udine, è trasferito nel comune di Palermo.

Morici Maria Antonietta, notaio residente nel comune di Petralia Sottana, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

Morello Oreste, notaio residente nel comune di Vittoria, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Palermo.

Ficani Maurizio, notaio residente nel comune di Caltavuturo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

Orlando Marcello, notaio residente nel comune di Gibellina, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Palermo.

Malato Andrea, notaio residente nel comune di Erice, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Trapani.

Pellegrino Giacomo, notaio residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Marsala, stesso distretto notarile.

Rossi Luigi, notaio residente nel comune di Bibiana, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Perugia.

Giubbini Ferroni Carlo, notaio residente nel comune di Poppi, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Perugia.

De Virgiliis Ornella Maria, notaio residente nel comune di Bisenti, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Perugia.

Giuliani Pierluigi, notaio residente nel comune di Genzano di Lucania, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Potenza.

(2668)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione, per il secondo semestre 1975, del coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'aggiornamento dei contributi in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1976, n. 660, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 33, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi annessi a contributo e dei contributi già concessi, in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, e nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima il coefficiente di rivalutazione, per il secondo semestre del 1975, è stabilito in 1,88.

(2505)

Determinazione, per il primo semestre 1976, del coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'aggiornamento dei contributi in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1976, n. 661, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo e dei contributi già concessi, in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, e nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione, per il primo semestre del 1976, è stabilito in 2,07.

(2506)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sesto Fiorentino

Con decreto 30 ottobre 1976, n. 1569, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno ex « Fosso del Gavina » in comune di Sesto Fiorentino (Firenze) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 62 particella 511 della superficie di mq 120 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 12 marzo 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2086)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casale sul Sile

Con decreto 30 ottobre 1976, n. 1568, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno dello Scolo Serve in comune di Casale sul Sile (Treviso) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9 mappale 867 (già 820 1/2) della superficie di mq 720 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 febbraio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2087)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Soncino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2048/M)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.554.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2033/M)

Autorizzazione al comune di Boville Enrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Boville Enrica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2027/M)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Castro dei Volsci (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2028/M)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2029/M)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2030/M)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Fontana Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2031/M)

Autorizzazione al comune di Gallicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Gallicchio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2032/M)

Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1977, il comune di Villetta Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2034/M)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Qualiano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.016.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2035/M)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1977, il comune di Cicciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.684.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2036/M)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Tavoleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.288.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2037/M)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.034.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2038/M)

Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di San Martino d'Agri (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.605.000, per la copertura del disavanzo economico del bliancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2039/M)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.206.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2040/M)

Autorizzazione al comune di Casalgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Casalgrande (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2041/M)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2042/M)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Sabaudia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2043/M)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Medicina (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 327.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2044/M)

Autorizzazione al comune di Lavagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Lavagna (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2045/M)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.295.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2046/M)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.070.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2047/M)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Giarre (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 980.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2049/M)

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Modica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.451.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2050/M)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Orvinio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.058.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2051/M)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2052/M)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Cineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2053/M)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.261.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2054/M)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2055/M)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.093.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2056/M)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2057/M)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.222.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2058/M)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2059/M)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Foglianise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.674.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2060/M)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Cusano Mutri (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2061/M)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.334.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2062/M)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.293.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2063/M)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Cautano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.622.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2064/M)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Baselice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.177.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2065/M)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Arpaia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.226.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2066/M)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.014.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2067/M)

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.068.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2068/M)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 315.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2069/M)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Palizzi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2070/M)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1977, il comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.791.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2071/M)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Melicucca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.741.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2072/M)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 401.519.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2073/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 355.586.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2074/M)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Bivongi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.068.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2075/M)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Sarconi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2076/M)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2077/M)

Autorizzazione al comune di S. Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 236.168.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2078/M)

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Montemurro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2079/M)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.809.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2080/M)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.256.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2081/M)

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Fardella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2082/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di guardiano in prova, per le esigenze dei compartimenti di Verona e Bologna.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di guardiano, indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1976, n. 1343, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976, registro n. 24 Trasporti, foglio n. 208, avrà luogo alle ore 7,30 del giorno 3 aprile 1977, nelle località e sedi appresso indicate:

sede di Verona: istituto liceo scientifico statale «G. Galilei», via S. Giacomo, 5 (Borgo Roma);

sede di Bologna: istituto Salesiano, via J. della Quercia, 1.

(2582)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente presso l'Accademia navale per la cattedra di meccanica razionale.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di meccanica razionale, avrà luogo presso l'Accademia navale di Livorno il giorno 27 aprile 1977 con inizio alle ore 8.

(2576)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente presso l'Accademia navale per la cattedra di chimica.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica, avrà luogo presso l'Accademia navale di Livorno il giorno 29 aprile 1977 con inizio alle ore 8.

(2580)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente presso l'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente presso l'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica, avrà luogo presso l'Accademia aeronautica, via Domiziana, Pozzuoli (Napoli), il giorno 19 aprile 1977 con inizio alle ore 8,30.

(2577)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente presso l'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente presso l'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica, avrà luogo presso l'Accademia aeronautica, via Domiziana, Pozzuoli (Napoli), il giorno 13 aprile 1977 con inizio alle ore 8,30.

(2578)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente presso l'Accademia aeronautica per la cattedra di geometria.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente presso l'Accademia aeronautica per la cattedra di geometria, avrà luogo presso l'Accademia aeronautica, via Domiziana, Pozzuoli (Napoli), il giorno 29 aprile 1977 con inizio alle ore 8,30.

(2579)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente presso l'Accademia aeronautica per la cattedra di aerodinamica.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente presso l'Accademia aeronautica per la cattedra di aerodinamica, avrà luogo presso l'Accademia aeronautica, via Domiziana, Pozzuoli (Napoli), il giorno 26 aprile 1977 con inizio alle ore 8,30.

(2581)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 74 San. in data 31 ottobre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1974;

Considerato doversi provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate, dalla prefettura di Como e dall'ordine provinciale dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visti i decreti di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975, n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Cinquesanti rag. Salvatore, direttore di sezione di ragioneria in servizio presso la prefettura di Como;

Valsecchi prof. Aldo, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale di Cantù;

Cantoni dott. Fermo, specialista in ostetricia-ginecologia, libero esercente nel comune di Erba;

Piantieri dott. Guerino, medico provinciale f.f. di Varese;

Cappettini Bruna, ostetrica condotta del comune di Longone al Segrino.

Segretario:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino degli atti ufficiali della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 18 ottobre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
URSO

(2089)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

Il medico provinciale rende noto che con decreto 22 febbraio 1977, n. 1267, sono stati messi a concorso i seguenti posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1976:

Biancavilla;
Castel di Iudica;
Raddusa;
Ramacca;
S. Gregorio di Catania.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 30 giugno 1977.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all'ufficio medico provinciale di Catania od alle amministrazioni comunali interessate.

(2535)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 226 del 13 febbraio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Delia, Niscemi, Sommatino e Vallelunga Pratameno;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Viviano Vincenzo, nato il 3 giugno 1931 punti 53,27
2. Giardina Stefano, nato il 26 settembre 1940 » 51,26
3. Curatolo Salvatore, nato il 10 giugno 1919 » 49,72
4. Guastella Salvatore, nato il 18 ottobre 1947 » 49,09
5. Campolo Paolo, nato il 27 maggio 1946 . » 48,00
6. Fidone Salvatore, nato il 13 febbraio 1941 . » 46,31
7. Picciolo Tommaso, nato il 9 agosto 1950 . » 44,00
8. Maniaci Mario, nato il 20 marzo 1950 . » 43,00
9. Oppedisano Francesco, nato il 16 febbraio 1927 . » 42,16

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 24 gennaio 1977

Il veterinario provinciale: SAPORITO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 226 del 13 febbraio 1974, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Delia, Niscemi, Sommatino e Vallelunga Pratameno;

Visto il proprio decreto n. 239, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di cui sopra;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del comune a fianco di ciascuno indicata:

1) Viviano Vincenzo: condotta del comune di Vallelunga Pratameno;
2) Giardina Stefano: condotta del comune di Niscemi;
3) Curatolo Salvatore, condotta del comune di Sommatino;
4) Guastella Salvatore, condotta del comune di Delia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 24 gennaio 1977

Il veterinario provinciale: SAPORITO

(2399)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(2696)

OSPEDALE DI CIRCOLO «F. TRABATTONI-G. RONZONI» DI SEREGNO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in Seregno (Milano).

(2593)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di primario della divisione di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(2585)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di ricerche ormonali

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di ricerche ormonali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milano.

(2586)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di assistente di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(2594)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(2595)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(2589)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente della clinica di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(2587)

ISTITUTO CHIRURGICO « BASSINI » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto *di laboratorio di analisi chimico-cliniche*

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milano.

(2613)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(2588)

OSPEDALE CIVILE « CASA CHARITAS » DI LAMON

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lamon (Belluno).

(2591)

OSPEDALE CIVILE « S. RINALDI » DI PESCINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescina (L'Aquila).

(2592)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(2590)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1977, n. **10**.

Norme per la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 23 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA'

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali sono volte alla valorizzazione delle risorse idro-minerali per concorrere allo sviluppo socio-economico della Regione.

Titolo II

DEL PERMESSO E DELLA CONCESSIONE

Capo I

Del permesso di ricerca

Art. 2.

Il permesso di ricerca ha per oggetto:

a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere sotterranee;

b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche e le proprietà terapeutiche o igienico-speciali;

c) lo studio preliminare del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde, dal punto di vista dell'alimentazione e della potenzialità;

d) la determinazione e la sistemazione dei terreni costituenti l'area di protezione idrogeologica delle sorgenti o delle falde.

Il permesso di ricerca è preferenzialmente accordato agli enti locali singoli o associati.

Art. 3.

La domanda, rivolta al presidente della giunta regionale, dovrà essere corredata da:

1) la relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche, con particolare riferimento all'uso attuale delle sorgenti o delle falde del bacino idrogeologico;

2) il programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino: le previsioni generali di spesa, l'indicazione dei relativi mezzi finanziari, nonché la dimostrazione dell'idoneità tecnico-economica di attuare il programma stesso

3) piani topografici a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della zona interessata dalle ricerche.

Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, all'istanza deve essere allegata copia autentica dello atto costitutivo e dello statuto, nonchè un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

Art. 4.

Il permesso di ricerca è accordato dalla giunta regionale sentiti i comuni interessati per territorio, previo accertamento che il richiedente abbia l'idoneità tecnico-economica previa determinazione ed approvazione, da parte della stessa, del programma dei lavori.

Il provvedimento deve contenere:

a) le generalità del permissionario e il suo domicilio, da eleggersi in un comune della Regione;

b) la superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;

c) la data di inizio dei lavori di ricerca che comunque non può andare oltre tre mesi dalla data di notifica del provvedimento stesso;

d) l'ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell'art. 38.

Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico che ne forma parte integrante.

Art. 5.

La durata del permesso non può eccedere i due anni ed il titolare ha diritto a proroga della stessa durata se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso ed abbia eseguito i lavori descritti nel programma relativo al periodo precedente.

Con la proroga, da chiedersi almeno sessanta giorni prima della scadenza, è approvato il programma dei lavori relativo al nuovo periodo.

Chi sia decaduto dal permesso o vi abbia rinunciato, o alla scadenza della proroga non abbia ottenuto la concessione, non puo ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area, se non dopo un biennio dalla cessazione del permesso.

Il titolare del permesso può chiedere con la proroga la riduzione o l'ampliamento dell'area di ricerca.

Art. 6.

Il titolare del permesso deve dare tempestivamente comunicazione scritta alla giunta regionale dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

Un funzionario regionale assiste ai prelievi dei campioni d'acqua effettuati ai fini degli esami indicati nella lettera *b*) dell'art. 2.

Capo II

Della cessazione del permesso

Art. 7.

Il permesso di ricerca cessa, oltre che per scadenza del termine, per:

a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.

Art. 8.

La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata per iscritto alla giunta regionale e non può essere sottoposta a condizione.

Art. 9.

La giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso, salvi i casi di forza maggiore, quando:

a) i lavori di ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto o siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza una preventiva autorizzazione;

b) il titolare sia incorso in gravi violazioni al programma dei lavori;

c) non siano stati adempiuti, nonostante diffida, gli obblighi previsti dall'art. 33;

d) sia stato fatto commercio delle acque captate;

e) negli altri casi previsti dalla presente legge.

La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il termine perentorio di quindici giorni per le controdeduzioni.

In nessun caso il titolare del permesso decaduto ha diritto a compensi e indennità dalla amministrazione regionale o dagli eventuali successivi ricercatori per i lavori eseguiti.

Art. 10.

Il permesso di ricerca può essere revocato, con provvedimento motivato, dalla giunta regionale, sentiti i comuni interessati, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Al ricercatore deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute per la ricerca.

Art. 11.

Dalla data dei provvedimenti di cessazione dei permessi il ricercatore è esentato da tutti gli obblighi derivanti dal permesso stesso.

Egli non ha, però, diritto al rimborso del canone corrisposto per l'anno in corso, salvo in caso di revoca.

Capo III

Nella concessione

Art. 12.

La coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui l'amministrazione regionale abbia riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità è subordinata a concessione regionale.

La domanda da rivolgere al presidente della giunta regionale deve essere corredata da:

a) programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino: i riflessi sullo sviluppo economico e sociale della zona interessata, la spesa prevista, i tempi di attuazione, nonchè la dimostrazione dell'idoneità tecnico-economica di attuare il programma stesso;

b) studio di dettaglio del bacino e della zona di protezione idrogeologica della sorgente;

c) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimico e microbiologici, nonchè le relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche effettuate presso istituti universitari o pubblici laboratori a ciò espressamente autorizzati dal Ministero della sanità;

d) piani topografici e particellari a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente.

Qualora la concessione sia richiesta da una società alla istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

Art. 13.

La concessione è accordata dal consiglio regionale, previo accertamento che il richiedente abbia la idoneità tecnico-economica.

La giunta regionale, con il concorso dei comuni interessati per territorio, provvede all'istruttoria della domanda, con particolare riferimento alla valutazione dei programmi di lavoro e degli impegni specie per gli effetti sullo sviluppo socio-economico della zona interessata.

Il provvedimento di concessione deve necessariamente contenere:

a) le generalità del richiedente e il suo domicilio che dovrà essere eletto in un comune della Regione;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e la sua delimitazione risultante da apposito verbale;

d) l'eventuale indicazione dell'area costituente la zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica con relativi vincoli;

e) l'approvazione del programma di cui alla lettera *a*) del precedente articolo;

f) l'ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell'art. 38;

g) l'eventuale ammontare del corrispettivo dovuto al ricercatore ai sensi dell'art. 14;

h) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;

i) la prescrizione di eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario della Regione, la misurazione della porta delle singole sorgenti o dei singoli pozzi;

l) l'obbligo di procedere all'esecuzione, almeno ogni cinque anni, delle analisi complete chimiche e chimico-fisiche delle acque e almeno ogni anno delle analisi batteriologiche e chimiche di controllo; ai prelievi assisterà un funzionario della Regione. Le analisi dovranno essere effettuate presso gli istituti e laboratori di cui alla lettera *c*) dell'art. 12.

Al provvedimento sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della concessione, che ne fanno parte integrante.

Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla giunta regionale le modificazioni allo statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Le disposizioni di cui al comma precedente, nonchè quelle di cui alle lettere *i*) e *l*) si applicano alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Il ricercatore, o la società nella quale egli abbia una partecipazione, è preferito ad ogni altro richiedente.

Qualora la concessione venga accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un corrispettivo per il valore delle opere eseguite ed utilizzabili, a carico del concessionario.

L'ammontare del corrispettivo, in caso di disaccordo tra il ricercatore ed il concessionario, è determinato nel provvedimento di concessione e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso o depositato, in caso di mancata accettazione, presso un istituto di credito, a pena di decadenza.

Art. 15.

La concessione è rilasciata per una durata proporzionale agli investimenti programmati, tenuto conto dell'ammortamento nel tempo degli investimenti stessi, e, comunque, non superiore ad anni trenta.

La proroga può essere rihiesta dieci anni prima della scadenza e comunque entro due anni precedenti la scadenza stessa ed è accordata dal consiglio regionale, quando il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivantegli dal provvedimento di concessione ed abbia eseguito i lavori compresi nel periodo precedente.

Con il provvedimento della proroga è determinato ed approvato il programma dei lavori relativo al nuovo periodo ai sensi degli articoli 12 e 13.

Capo IV

Dell'esercizio della concessione

Art. 16.

Sono pertinenze della concessione tutti i beni mobili ed immobili anche se ubicati fuori della zona concessa, destinati alla captazione, alla canalizzazione delle acque minerali e termali, nonché i serbatoi di raccolta e gli altri beni che non si possono separare senza pregiudizio della sorgente.

Art. 17.

L'iscrizione delle ipoteche sul bene oggetto della concessione e sulle sue pertinenze è subordinata alla autorizzazione della giunta regionale.

Art. 18.

La concessione deve essere tenuta costantemente in attività direttamente dal concessionario.

La giunta regionale qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può consentire la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

Il concessionario risponde della regolare manutenzione degli impianti durante la sospensione dell'attività.

Art. 19.

L'espropriazione del diritto di concessione può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Il precetto deve essere notificato anche alla giunta regionale.

La quota parte del prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti, a favore ed a carico del concessionario, nel decreto di concessione e nella presente legge, purchè abbia adeguati requisiti di idoneità tecnico-economica.

Art. 20.

Entro il perimetro della zona concessa per la coltivazione, tutte le opere necessarie per le attività di cui all'art. 16 ed in genere per la coltivazione e la protezione del giacimento, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e art. 34 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla necessità e sulle modalità delle opere stesse si pronuncia la giunta regionale.

La dichiarazione di pubblica utilità delle opere richiamate dal primo comma, su richiesta degli interessati, è fatta dal presidente della giunta regionale, quando le stesse si trovano fuori della zona concessa.

Su istanza del concessionario, il presidente della giunta regionale può ordinare l'occupazione di urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando la indennità da corrispondere e disponendone il deposito.

Art. 21.

Nel caso di concessioni di acque minerali e termali derivanti da un unico bacino, il presidente della giunta regionale può prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari, di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque, allo scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.

In caso di inottemperanza la giunta regionale procede alla nomina, per i compiti di cui al precedente comma, dell'incaricato alla direzione unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi nonchè il riparto delle spese.

Capo V

Della cessazione della concessione

Art. 22.

La concessione cessa per:

a) scadenza del termine;
b) rinuncia;
c) decadenza;
d) revoca.

Art. 23.

Alla scadenza della concessione il concessionario deve consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le pertinenze relative alle opere di captazione e canalizzazione, nonchè i serbatoi di raccolta.

Fino a quando non ne abbia fatto consegna il concessionario è tenuto a custodire la concessione e le sue pertinenze e ad eseguire le prescrizioni impartite dalla giunta regionale.

Il concessionario cessante, con le cautele all'uopo impartite, può asportare gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione.

Art. 24.

Il corrispettivo di spettanza della Regione per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 25.

Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al presidente della giunta regionale senza apporvi condizione.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia il concessionario non può eseguire lavori di coltivazione nè variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto della concessione e delle sue pertinenze ma deve assicurarne la regolare manutenzione, attenendosi alle prescrizioni impartite dalla giunta regionale.

Qualora il rinunciante vari lo stato della concessione è obbligato a ripristinarne le condizioni a sue spese ed in conformità alle disposizioni impartite dalla giunta regionale.

Art. 26.

Il consiglio regionale pronuncia la decadenza del diritto di coltivazione, salvi i casi di forza maggiore, quando il concessionario:

a) non abbia dato inizio ai lavori entro la data indicata nel provvedimento o non li abbia eseguiti nei modi e nei tempi previsti col programma dei lavori;

b) non abbia osservato le disposizioni degli articoli 18, 38 e 39, e non abbia, nonostante diffida, adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 33 ed a tutti gli altri obblighi imposti col provvedimento di concessione;

c) abbia distolto, anche parzialmente, le somme ottenute ai termini dell'art. 17, impiegandole in destinazione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione;

d) abbia, sotto qualunque forma, eluso l'obbligo di esercitare direttamente la concessione;

e) abbia fatto commercio, sotto qualunque forma, delle acque minerali e termali senza le necessarie autorizzazioni sanitarie, ovvero gli siano state revocate le autorizzazioni rilasciate dalla autorità sanitaria.

La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il termine perentorio di sessanta giorni per le controdeduzioni.

La decadenza deve essere pronunciata nell'ipotesi dell'articolo 35 e quando si scioglie la società concessionaria, senza farsi luogo alla contestazione dei motivi.

Art. 27.

La concessione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dal consiglio regionale, sentiti i comuni interessati per territorio. Il consiglio regionale provvede altresì a determinare la misura della indennità dovuta al concessionario.

Disposizioni comuni alla cessazione

Art. 28.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei provvedimenti di cessazione il concessionario è dispensato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, salvo l'applicazione delle disposizioni contenute nei comma secondo e terzo dell'art. 25.

Al concessionario non spetta il rimborso del diritto pagato per l'anno in corso a norma dell'art. 38, salvo in caso di rivoca.

Art. 29.

Alla rinuncia, alla revoca ed alla decadenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 23.

Capo VI

Disposizioni comuni al permesso ed alla concessione

Art. 30.

Le domande di permesso di ricerca o di concessione e quelle di proroga sono pubblicate per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio dei comuni interessati per territorio.

Art. 31.

Più domande sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate, nelle more di istruttoria, non oltre tre mesi dalla data di avvenuta pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla richiesta.

In caso di concorso di più domande, salva la preferenzialità di cui agli articoli 2 e 14, verrà accordata preferenza al richiedente che presenti un programma di investimento di più sollecita attuazione, tenuto conto dei riflessi sull'occupazione, sul termalismo sociale e sul turismo.

A parità di condizioni vale il criterio della priorità della domanda.

Art. 32.

Il permesso non può essere accordato per un'area superiore a trecento ettari.

Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purchè nel complesso non sia superato il limite massimo di seicento ettari.

Tale limite si applica solo ai permessi che verranno accordati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La superficie da accordare in concessione non può superare i duecento ettari.

I limiti sopra indicati possono essere ampliati su documentate esigenze tecniche riconosciute per i permessi di ricerca dalla giunta regionale e per le concessioni dal consiglio regionale.

Art. 33.

Il titolare del permesso deve trasmettere alla giunta regionale ogni quattro mesi una relazione dettagliata sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti, ogni altra notizia che possa interessare l'attività e la parte del programma dei lavori che intende eseguire nel periodo successivo.

I concessionari entro il mese di dicembre di ogni anno devono comunicare la parte del programma dei lavori che intendono eseguire nell'anno successivo.

Le eventuali modifiche ai programmi di lavoro già approvati dovranno essere preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

Art. 34.

Nel caso di morte del ricercatore, o del concessonario, il relativo permesso o la concessione sono trasferiti con provvedimento degli organi regionali competenti rispettivamente agli eredi che ne facciano domanda entro sei mesi dall'apertura della successione, purchè soddisfino alle condizioni previste dalla presente legge.

Trascorso il detto termine gli eredi che hanno presentato domanda devono nominare entro un mese, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e con i terzi.

Se la domanda da parte degli eredi di cui al primo comma non viene presentata nel ricordato termine di mesi sei, il permesso o la concessione si intendono rinunciati.

In tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia.

Art. 35.

Qualora il concessionario sia una società l'eventuale trasformazione della stessa deve essere autorizzata dalla giunta regionale, a pena di decadenza.

Art. 36.

I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i divieti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Il titolare del permesso o della concessione deve notificare al proprietario del fondo il provvedimento, comunicandogli la data in cui intende intraprendere i lavori.

Il titolare del permesso o della concessione è obbligato a risarcire gli eventuali danni ed è tenuto a versare, se richiesta dai proprietari dei fondi interessati, una cauzione, determinata, in caso di dissenso tra le parti, dalla giunta regionale, sentito, ove occorra, il parere di un perito.

I lavori possono essere iniziati soltanto a deposito effettuato.

Art. 37.

Per la zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica delle sorgenti, compresa in quella concessa in coltivazione, la giunta regionale può imporre al proprietario ed ai possessori dei fondi delle limitazioni dirette alla salvaguardia delle sorgenti stesse.

Valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nell'art. 36.

Art. 38.

Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere anticipatamente all'amministrazione regionale il canone annuo di lire mille per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nella zona accordata in permesso.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente alla amministrazione regionale il canone annuo di lire trentamila per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nella zona accordata in concessione. Il canone non può comunque essere inferiore ad un milione di lire.

I titolari delle nuove concessioni sono esentati dalla corresponsione dei primi tre canoni annui.

Il canone dovuto dai concessionari è adeguato ogni tre anni, con provvedimento della giunta regionale, sulla base degli indici nazionali del costo della vita, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica e riferiti al 31 dicembre 1976.

I canoni debbono essere corrisposti nel mese di marzo relativo all'anno di riferimento.

Nel primo pagamento dei suddetti canoni sarà tenuto conto dei dodicesimi già corrisposti per il 1977 dai concessionari in atto.

Art. 39.

I provvedimenti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga sono soggetti al pagamento della tassa di cui al titolo VI della legge regionale 9 agosto 1974, n. 47, e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sono altresì pubblicati i provvedimenti che pronunciano la revoca, la decadenza, o la rinuncia del permesso o della concessione. La pubblicazione del decreto di rinuncia vale come notifica agli interessati.

I provvedimenti, riguardanti le concessioni, indicati nei comma precedenti devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE - SANZIONI

Art. 40.

I titolari di concessioni sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici delle sostanze estratte, attenendosi alle istruzioni impartite dall'amministrazione regionale e fornendo le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.

Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all'autorità pubblica la necessaria assistenza.

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 41.

I permessi di ricerca accordati secondo la legge fino ad ora vigente sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti con l'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 42.

Le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate per la durata stabilita nei relativi provvedimenti.

I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di osservare le norme della presente legge.

I titolari delle concessioni in atto dovranno presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma generale di cui all'art. 12 tenuto conto della durata della concessione.

Il consiglio regionale sulla base dell'istruttoria espletata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 13 approva, con o senza modifiche, i programmi anzidetti.

La mancata presentazione del programma o la sua mancata approvazione comporta la decadenza del diritto di concessione.

Art. 43.

Quando la concessione, in corso al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, è comune a diversi soggetti, questi, nel termine di un anno dall'entrata in vigore suddetta, debbono costituirsi in società.

Il titolare che si rifiuta di entrare a far parte della società decade dal diritto sulla quota di sua spettanza ed essa si accresce a beneficio degli altri.

All'atto della sua costituzione possono partecipare alla società anche estranei alla concessione.

Qualora la maggioranza delle quote condominiali appartenga ad una società già costituita, i contitolari delle rimanenti quote devono essere invitati a farne parte.

Ove l'invito venga accolto, non si fa luogo alla costituzione della nuova società, in caso contrario si applica la disposizione del comma secondo.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei precedenti comma comporta la decadenza della concessione che è dichiarata con provvedimento del consiglio regionale senza farsi luogo a contestazioni dei motivi.

Gli atti di costituzione di società o di consociazioni debbono, nel termine di trenta giorni dalla loro stipulazione, essere notificati, mediante trasmissione di copia autentica alla giunta regionale, la quale dispone le variazioni nell'intestazione della concessione.

Art. 44.

Per i contratti di esercizio minerario autorizzati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono i termini di scadenza.

Qualora l'esercente non osservi le disposizioni della presente legge e tutte le altre dell'ordinamento minerario, la giunta regionale, può, previa contestazione dei motivi, revocare l'autorizzazione di cui al precedente comma.

La revoca comporta, a decorrere dalla pronuncia di essa, l'inefficacia del contratto di esercizio, e produce, nei confronti dell'esercente, gli effetti di decadenza.

Art. 45.

A chiunque intraprenda attività di coltivazione senza il prescritto titolo di concessione è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 febbraio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 aprile 1976 (atto n. 221), il 28 luglio 1976 (atto n. 285) e il 14 gennaio 1977 (atto n. 418) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 16 febbraio 1977.

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1977, n. 11.

Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: « Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 23 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 360 milioni.

La spesa medesima sarà imputata al cap. 2700 « Spesa per biblioteche, musei e archivi di enti locali o di interesse locale » del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 mediante utilizzo — ai sensi della legge 2 febbraio 1955, n. 64 — della disponibilità esistente sul cap. 4680 (punto 10) « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1976.

Art. 2.

In attesa della elezione degli organi dei consorzi relativi alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, e dei distretti scolastici di cui all'apposito decreto ministeriale, la consulta regionale di cui all'art. 8 della detta legge 3 giugno 1975, n. 39, è istituita senza i componenti riferibili alle lettere *b*) e *c*) del citato art. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 febbraio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 gennaio 1977 (atto n. 422) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 febbraio 1977.

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1977, n. 12.

Interventi straordinari per la acquisizione pubblica di beni culturali e per la realizzazione di iniziative di promozione culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 23 *febbaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In connessione con gli obiettivi programmatici di sviluppo e coordinamento delle biblioteche, musei, ed archivi degli enti locali indicati nella legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, e fino

alla costituzione dei consorzi tra comuni da essa previsti, la Regione provvede direttamente e in via straordinaria:

a) all'acquisizione, al fine della loro messa a disposizione della collettività, di beni o universalità di beni, anche di proprietà privata che presentino rilevante valore storico, artistico o culturale d'interesse locale;

b) alla realizzazione, anche in concorso con altri enti, di iniziative idonee dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale umbro nell'ambito nazionale e internazionale;

c) all'erogazione, al di fuori delle previsioni della legge regionale 9 agosto 1972, n. 16, di contributi a enti, associazioni o gruppi di promozione culturale per la realizzazione di iniziative specifiche di interesse locale, particolarmente qualificate, che si armonizzino con gli obiettivi della programmazione regionale.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'articolo precedente sono deliberati, sentita la III commissione consiliare permanente, dalla giunta regionale, la quale, fino alla costituzione della consulta per la conservazione e l'uso dei beni culturali, di cui all'art. 8, legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, e in relazione all'importanza delle singole iniziative, può avvalersi della consulenza degli enti, delle associazioni e degli organismi individuati dalla legge quali componenti della consulta stessa.

Art. 3.

Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di L. 109.900.000 da imputare al cap. 4515 di nuova istituzione del bilancio 1977, denominato: « Interventi straordinari per l'acquisizione pubblica dei beni culturali e per la realizzazione di iniziative di promozione culturale ».

Lo stanziamento è così ripartito:

L. 50.000.000 per gli scopi di cui all'art. 1, lettera *a*);

L. 40.000.000 per gli scopi di cui all'art. 1, lettera *b*);

L. 19.900.000 per gli scopi di cui all'art. 1, lettera *c*).

All'onere suddetto sarà fatto fronte — ai sensi e per gli effetti della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — con la disponibilità esistente sul cap. 4680: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio relativo all'esercizio 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 febbraio 1977

MARRI

La presente legge è stata aprovata dal consiglio regionale in data 1° *aprile* 1976 (*atto n.* 197) *e il* 14 *gennaio* 1977 (*atto n.* 423) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *febbraio* 1977.

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1977, n. **13.**

Ristrutturazione delle aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia e Spoleto in aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e ampliamento del territorio delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano e dell'Orvietano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 23 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 17 agosto 1974, n. 51, si applicano, in quanto compatibili, anche alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia e Spoleto.

L'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Assisi, con sede in Assisi, comprende i territori dei comuni di Assisi, Bastia, Bettona e Cannara.

L'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Gubbio, con sede in Gubbio, comprende i territori dei comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Valfrabbrica e Scheggia.

L'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Perugia, con sede in Perugia, comprende i territori dei comuni di Perugia, Deruta, Corciano e Torgiano.

L'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Spoleto, con sede in Spoleto, comprende i territori dei comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno e Giano dell'Umbria.

Art. 2.

L'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Ternano comprende, oltre al territorio dei comuni di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, anche quello del comune di Stroncone.

L'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'Orvietano comprende, oltre al territorio dei comuni di cui allo art. 2 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 51, anche quello del comune di Montecchio.

I consigli di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano e dell'Orvietano sono integrati rispettivamente con il rappresentante del comune di Stroncone e del comune di Montecchio che provvedono alla designazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 febbraio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 *gennaio* 1977 (*atto n.* 419) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *febbraio* 1977.

(2564)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770710)